

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME TERZO.



TORINO 1800.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

Decreto che impone una contribuzione³
di un milione sul Piemonte.

ARMATA D'ITALIA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

*Dal Quartier-generale di Milano li 24 messidoro
anno 8 della Repubblica Francese.*

M A S S E N A

GENERALE IN CAPO

Considerando, che il primo Console avendo giudicato conveniente d'imporre sulla Repubblica Cisalpina una contribuzione straordinaria di guerra di due milioni, destinati a pagar per un mese il soldo dell' Armata, può il Piemonte pure in ragione delle sue facoltà contribuire dal canto suo per un milione, il quale servirà pel soldo di quindici giorni,

DECRETA:

1. È imposta una contribuzione straordinaria di guerra di un milione sul Piemonte; il Commissario Ordinatore in capo è incaricato della riscossione di questa contribuzione.

4 2. Il prodotto di questa contribuzione sarà impiegato nel dare quindici giorni di paga agli Uffiziali, bas's'Uffiziali, e Soldati dell' Armata.

3. Questa contribuzione sarà versata nelle casse del Cassiere straordinario fra lo spazio dei giorni quindici, che seguiranno la notificazione del presente arresto al Governo Provvisorio del Piemonte.

4. Questo arresto sarà comunicato uffizialmente al Generale Dupont, affinchè ne acceleri l' eseguiamento presso il Governo Piemontese.

Segnato M A S S E N A

Per copia conforme

Il Generale di Divisione Ministro
straordinario a Torino

DUPONT.

5
ARMATA D' ITALIA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

*Dal Quartier-generale di Torino li 6 termidoro
anno 8 della Repubblica Francese.*

M A S S E N A

GENERALE IN CAPO

Interpretando, ove sia d' uopo, il suo suo Arresto delli 24 messidoro, col quale è stata imposta sul Piemonte una contribuzione di un milione di Francia all' oggetto di soddisfare per quindici giorni il soldo dell' Armata;

DECRETA:

1. La contribuzione di un milione imposta sul Piemonte cadrà a peso degli individui, che sono stati membri dell'antico Governo, oppure vi coprirono le principali cariche, come anche della classe dei più facoltosi.

2. Il Governo straordinario del Piemonte farà la ripartizione, e l'esazione di questa contribuzione.

3. Questa contribuzione sarà pagata in tre rate eguali di cinque in cinque giorni caduna, da computarsi dal dì

6
della notificazione fattagli di questo ar-
resto.

4. Il presente arresto sarà indirizzato
al Ministro straordinario della Repub-
blica Francese, il quale è invitato a
prestar mano alla sua esecuzione.

Segnato MASSENA

Certificato conforme
Il Ministro straordinario del Governo Francese
a Torino DUPONT.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ' EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Incaricata di mandare ad esecuzione li
soprascritti decreti del Generale in capo
dell'Armata d'Italia,

DECRETA:

Art. 1. Tutti li cittadini, il patrimo-
nio de' quali a termini dello stato de'
quotati annesso al decreto del Governo
Provvisorio delli 18 ventoso anno 7.

7
ovvero per incontestabile notorietà ec-
cede l'ammontare di lire ducento cin-
quanta mila, pagheranno nei termini,
e nelle rate prescritte dal predetto Ge-
nerale in capo nelle casse della Tesoreria
generale, o delle rispettive Tesorerie
Provinciali la somma corrispondente al
mezzo per cento del loro patrimonio,
sotto pena in difetto d'esservi compelli-
ti militarmente.

2. Sono esenti da questo pagamento
quelli fra i predetti cittadini, che per
la causa della Libertà hanno sofferto il
carcere, o furono costretti ad abban-
donare il Piemonte pendente l'occupa-
zione fattane dagli Austriaci.

3. La tangente, che spetterebbe agli
or mentovati cittadini è ripartita fra
gl'individui, che sono stati membri
dell'antico Governo, ovvero che vi
hanno avuti li principali impieghi.

4. Sarà trasmesso al Ministro di Fi-
nanze, ed al Reggente il Ministero di
Pulizia generale lo stato degli individui
compresi ne' due articoli precedenti,
colla specificazione della quota imposta
agli individui compresi nell'articolo
secondo.

5. Li Commissarj del Governo nelle
rispettive Provincie sono autorizzati a

ricevere i ricorsi, e le carte giustificative dei cittadini, i quali pretendessero, che il loro patrimonio è notabilmente diminuito dopo la formazione delle quote. Il Governo si riserba ad avere in progresso i convenienti riguardi a tali particolari circostanze; ma le medesime non potranno servire di motivo per ritardare il pagamento della presente contribuzione oltre i termini fissati dal Generale in capo.

6. Il Reggente il Ministero di Pulizia generale, ed i Commissarj del Governo nelle rispettive Provincie sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Torino dal palazzo di Governo gli 8 termidoro anno 8 della Rep. Francese (27 luglio 1800.)

Segnato AVOGADRO per il Presidente

Controsegnato RAMUSATI Segr. gen.

11 Termidoro (30 luglio)

Proclama riguardo gli arresti arbitrarj col decreto della Commissione.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

VERGNASCO

REGGENTE IL MINISTERO DI PULIZIA
GENERALE

Meglio non posso annunziare ai Repubblicani, ed amici dell'ordine sociale la mia destinazione alle incumbenze del Ministero di Pulizia generale, che con rendere noto al pubblico il sotto esteso decreto delli dieci corrente termidoro della Commissione di Governo, che me ne affida l'esecuzione.

Questa provvidenza, come la massima delle misure di sicurezza pubblica deve universalmente essere su tutti li rapporti gelosamente secondata.

Le Autorità costituite sono gli organi della legge; questa massime nel Governo, in cui essa sola impera, non soffre che alcun cittadino promova con

atti arbitrarj i di lui privati intereffi, nè quelli della caufa pubblica, anzi li ravvifa per veri attentati contro l'ordine stabilito.

Anfiofo di vedere, che ogni cittadino corriponda alle giufte intenzioni della Commiffione di Governo, invito tutte le Municipalità, i Commiffarj, i Tribunali a voler con tutto il loro zelo vegliare all'efatta offervanza del preaccennato decreto, con apportare in ogni occorrenza pronto, ed efficace riparo, non tanto per impedire le perniciofe conseguenze di sì fatti difordini, come anche per far cadere nelle forze i delinquenti; non mai ritardata l'opportuna informativa a queft'Uffizio dell'operato.

Il prefente ordine verrà affieme all'anzidetto decreto stampato, e pubblicato in tutte le Comuni del Piemonte, ed alle copie della Stamperia delli cittadini eredi Avondò fi prefterà la fteffa fede, che all'originale.

Torino dall'Uffizio della Pulizia generale gli 11 termidoro anno 8 della Repub. Francefe (30 luglio 1800 v. s.)

VERGNASCO

BERTONE Segr. di Pulizia gen.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Profondamente penetrata dai difordini, che fuccedono fia in quefto Comune di Torino, che nelle Provincie, e principalmente degli arreffi arbitrarj, e delle minaccie, che hanno luogo a pretefto di opinioni politiche, e ciò con aperta infrazione delle leggi, e fingolarmente della convenzione ftipulata in Alessandria fotto li 27 pratile anno 8 tra li Generali in capo delle Armate Francefe, ed Auftriaca, invita il Reggente del Miniftero della Pulizia generale di vegliare attentamente, acciò più oltre non fequano tali difordini, che tendono nullameno che a diforganizzare la focietà, ed a ftabilire una funefta anarchia, e ciò con fare efattamente offervare il difpofto delle leggi veglianti a tale riguardo, e far procedere all'arresto di coloro, che fi rendeffero più oltre

colpevoli di tali atti di qualunque man-
to essi si coprano, rimettendoli alla
Commissione Militare stabilita con legge
delli 21 scorso messidoro per essere
giudicati.

Torino dal palazzo del Governo li
10 termidoro anno 8 della Repubblica
Francesca (29 luglio 1800 v. s.)

Segnato GALLI Presidente

RAMUSATI Segr. gen.

Per copia conforme

RAMUSATI Segretario generale.

11 Termidoro (30 luglio)

Lettera Pastorale per la riduzione delle
Feste.

Libertà

Eguaglianza

IL CITTADINO CARLO LUIGI

BURONZO DEL-SIGNORE

ARCIVESCOVO DI TORINO

Eccitato dalla Commissione di Go-
verno a ridurre il numero de' giorni
Festivi di precetto a norma del sistema
adottato nella precedente Lettera Pasto-
rale delli 27 frimario anno VII. Repub-
blicano (17 dicembre 1798) all'importa-
nte oggetto non solo di favorire l'a-
gricoltura, e l'industria Nazionale, ma
a quello eziandio di togliere un pre-
testo all'ozio, e ai vizj, che ne deri-
vano; e munito delle Appostoliche fa-
coltà, per la presente, che dovrà of-
servarsi in ciascheduna Comune di que-
sta Diocesi di Torino subito dopo fat-
tane la pubblicazione, richiamando al
primiero suo vigore l'accennata Lettera
delli 27 frimario, riduco, e restringo

14
il numero delle Feste di precetto nel modo, e colle provvidenze in essa contenute, che qui giova ripetere.

I. Si riterranno come per l'addietro Feste di precetto

1. Tutte le Domeniche fra l'anno.

2. I giorni, in cui si celebrano dalla Chiesa i principali Misterj di nostro Signor Gesù Cristo, cioè la Natività, Circoncisione, Epifania, Ascensione, oltre il primo giorno di Pasqua, ed il primo giorno di Pentecoste, che cadono in Domenica, e la Solennità del Corpo del Signore.

3. La Purificazione, e l'Annunziazione, siccome Feste, che racchiudono molti Misterj di nostro Signore, e l'Assunzione di Maria Vergine Santissima.

4. I giorni della Natività di S. Gio. Battista cadente li 24 giugno, e la Solennità d'Ognissanti.

II. Tutte le Feste anzidette si dovranno osservare nel modo stesso, con cui si osservavano per lo addietro: e si osserverà parimenti l'astinenza dalle carni, ed il digiuno in quelle Vigilie, che le precedono, nelle quali già era prescritto.

III. Nella festa de' Santi Pietro, e Paolo cesserà l'obbligo di assistere

15
alla Santa Messa, e di astenersi dai lavori, come anche l'obbligo dell'astinenza, e del digiuno, che è prescritto nella Vigilia di essa. Per soddisfare però alla ben giusta, e doverosa divozione verso questi gran Santi, e verso tutti gli Appostoli, le cui Feste rimangono dispensate, se ne stabilisce di tutti la Festa da osservarsi di precetto, come le altre, nel giorno sedici di novembre di ciascun anno, coll'Ufficio *De Comuni Apostolorum* 1. loco sotto il rito di doppio di prima classe senza l'ottava, e colla Messa esistente nel Messale a' 3 luglio pei giorni infra l'ottava de' Ss. Pietro, e Paolo, eccettuate le orazioni, che si ricaveranno dall'Ufficio, e Messa de' Ss. Simone, e Giuda: trasportandosi secondo le rubriche ogni altro Ufficio, che in tale giorno occorresse. Saranno pertanto obbligati i Fedeli nel giorno sovra stabilito della Festa di tutti gli Appostoli di assistere alla Santa Messa, e di astenersi dai lavori, ed opere meccaniche; e nel giorno antecedente, o nel sabbato quando la Festa cadrà in lunedì, correrà l'obbligo dell'astinenza, e del digiuno.

IV. Nel giorno della Natività di Maria Vergine fermo rimarrà solamente

l'obbligo di assistere al Santo Sacrificio dell'Altare, dispensando dall'altro di astenersi dai lavori meccanici.

V. In tutte le altre Feste, sia che per ecclesiastico precetto, o veramente per voto, per consuetudine, per divozione de' popoli fossero osservate, dispenso onninamente dall'obbligo di assistere alla Santa Messa, e dal divieto di attendere alle opere meccaniche, e dispenso inoltre i Fedeli dall'astinenza, e dal digiuno nelle Vigilie loro, toltochè cadano in Quaresima, o ne' digiuni dei quattro tempi; ma in iscambio si dovrà osservare un tale digiuno ne' venerdì dell'Avvento.

VI. Nissuna mutazione poi si farà negli Uffici liturgici, se non che ne' Calendarj Ecclesiastici si noterà:

1. Nel giorno della Natività di Maria Vergine Santissima: *Præceptum audiendi Missam tantum.*

2. Nel giorno 16 di novembre: *Solemnitas Ss. Petri, & Pauli, & omnium Apostolorum dup. 1. clas. sine octava &c.*, col solito segno di Festa di precetto; e nel giorno antecedente, o nel sabato *jejunium.*

VII. E per fine si dichiara, che nelle Feste, in cui si è dispensato dall'obbligo

di assistere alla Santa Messa, i Parochi non faranno più tenuti di applicare in tali giorni precisamente la Messa *pro Populo*: persuadendomi per altro che essi, e quei di loro massimamente, che sono provveduti di congrua sufficiente, non restringeranno alla sola applicazione delle Messe nei giorni festivi di precetto il dovere, che hanno per Divino comandamento di offerire il Santo Sacrificio per le anime alla loro cura affidate: e similmente cesserà nelle Feste medesime ai Cappellani Benefiziati l'obbligazione, che fosse imposta dai Fondatori di celebrare nei giorni festivi di precetto in certa Chiesa, e ad ora determinata a solo fine di dare il comodo ai Fedeli di soddisfare all'obbligazione prescritta di assistere alla Santa Messa nelle Feste.

I Parochi nell'annunziare questa diminuzione de' giorni festivi di precetto, e questa disciplina, s'impiegheranno particolarmente ad insegnare, e persuadere i Fedeli alla loro cura commessi della obbligazione, che hanno di lavorare cristianamente ne' dì non festivi, e di santificare secondo lo spirito di Santa Chiesa, e con maggior divozione quei giorni, che festivi sono: ammae-

strandoli con quale umiltà, e spirito di Religione si debba assistere al Santo Sacrificio della Messa, con quale studio e frequenza si debba intervenire ai divini Uffizj, alle istruzioni parrocchiali, e catechismi, e quale premura debbano avere di nodrire la loro anima colla degna frequenza de' Ss. Sacramenti, e di impiegarsi nelle opere di pietà, e di misericordia.

Confido nella pietà de' Fedeli, e nella religione del Governo, che l'osservanza delle poche Feste, che in conseguenza di questa Indulgenza della Chiesa rimangono, farà con maggior fervore praticata, e con tutto lo zelo promossa. *Pax vobis, & charitas cum fide a Deo Patre, & Domino nostro Jesu Christo.*

Sono incaricati i Parochi di pubblicare le presenti nel primo giorno festivo da che ne sarà loro pervenuta copia, e di tenerle affisse nelle Sagrestie.

Dat. Torino addì 11 termidoro anno § Repubblicano (30 luglio 1800.)

EM. GONETTI Vicario Gen.

Teol. DOMENICO CHIARIGLIONE
Pro-Segr.

12 Termidoro (31 luglio)

Proclama riguardo la depredazione dei frutti delle campagne coi bandi campestri.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Ha sentito con amaro dispiacere, che alcuni male intenzionati sianfi fatto lecito di depredare li raccolti in aperta campagna, e continuino in tale abuso, le di cui funeste conseguenze tendono alla violazione del dritto di ciascuno, producono continue risse, una generale penuria di vettovaglie in mezzo alla stessa abbondanza, l'abbandono della coltura de' terreni, che seco trae necessariamente una gravissima loro diminuzione di prezzo in comune commercio.

Epper ciò se fosse in ciascuno tollerata la licenza di valersi de' prodotti delle terre altrui, costretto farebbe il possidente usare le proprie forze in difesa

delle sue sostanze, e sconvolte farebbero le basi della società, ed introdotto il dritto del più forte.

Cittadini, la proprietà è uno de' più sacri, ed inviolabili diritti dell' uomo sociale.

La conservazione di questo dritto è uno de' più essenziali doveri delle Autorità Costituite, dovere tanto più sacro, che percevonfi dal Governo i territoriali contributi.

La Municipalità ha grande confidenza ne' suoi Concittadini per credere, che li succennati motivi saranno bastanti per distorgli da simili atti contrarj al buon ordine, ed attentatorj alle altrui proprietà, e che non farà astretta ad avere il doloroso spiacere di dover usare più severe misure: per contegno però degli animi meno pieghevoli alle voci della giustizia, ed equità, mentre invita tutti i Parochi di questo Circondario a volere spiegare in pubblico le verità sopraccennate, come analoghe al loro ministero, e conformi al Vangelo, e quelle inculcare in modo che venga questa Municipalità ad aver il contento di vedere gli effetti di quell' interessamento, e zelo, che dalla loro sollecitudine la causa pubblica, e la Municipalità si

compromettono, ha preso le seguenti determinazioni:

Primo. Richiama alla perfetta osservanza li bandi campestri del 1724, interinati dal Senato li 23 agosto detto anno, e segnatamente li §§., che ad esclusione d' ignoranza restano qui sotto tenorizzati, invitando il Commissario di Pulizia dell' esatta loro esecuzione.

Secondo. Accresce intanto il numero degli invigilatori così detti Campari per la più esatta osservanza dei bandi.

Dalla casa Municipale li 12 termidoro anno 8 (31 luglio 1800 v. s.)

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

*Tenore dei §§. compresi nei Bandi
Campestri del 1724.*

32. Chiunque ardirà introdursi ne' beni altrui, massime in tempo dell' esistenza dei raccolti, tagliar erba, o esportar frutti da essi, incorrerà nelle pene infrascritte.

Per ogni carro di fieno, o erba lire venti.

Per ogni carico di bestia lire sette, soldi dieci.

- Per ogni fascio lire due.
 Per ogni manipolo di grano, biada, marfaschi, e canapa soldi cinque.
 Per ogni maggior quantità a proporzione.
 Per ogni uva soldi cinque.
 E per ogni maggior quantità a proporzione.
 Per ogni pomo, noce, o altro frutto soldi due.
 E a proporzione per ogni maggior quantità.
 Per qualunque sorta di ortaglia in piccola quantità, non eccedente un piccolo cavagno, soldi cinque.
 E per ogni maggior quantità a proporzione.
 33. E chiunque ardiffe dar la scalata alle muraglie de' giardini, o passar sopra le siepi de' medesimi, sì di giorno, che di notte, anche senza esportazione dei frutti, incorrerà nella pena di uno scuto d'oro per caduna volta, oltre le sovra espresse in caso di esportazione de' frutti.
 35. E perchè molti sotto pretesto di messionare s'introducono ne' fondi, perciò si proibisce a chi si sia d'introdursi sotto tale pretesto ne' fondi altrui, avanti che da essi sianfi esportate le

messi, marfaschi, canapa, ed altri frutti sotto pena di lire tre per caduna volta, oltre la perdita de' frutti raccolti.

37. Resterà pur proibita la raccolta delle ghiande, e foglia de' moroni nei fondi, ed agli alberi altrui sotto pena di soldi uno per ogni pugno di ghiande, e soldi due per caduna libbra di foglia, e del doppio, ove seguisse la raccolta d'essa foglia avanti li 15 maggio di cadun anno.

42. Li Forestieri, che contravverranno ai presenti bandi incorreranno nel doppio delle pene, e tanto questi, che gli abitanti, oltre le medesime pene, faranno tenuti all'indennizzazione dei danni in ogni caso, come altresì al pagamento d'altrettanta somma stabilita per la pena d'emenda, dovuta questa con detta indennizzazione ai particolari danneggiati, salva ragione a quelli di provare, e conseguire una maggiore indennizzazione.

12 Termidoro (31 luglio)

Legge che mette alla disposizione della
Commissione una quantità di beni
Nazionali.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infrafcritta Legge sia
publicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo gli 12
termidoro anno 8 della Repub. Francese
(31 luglio 1800 v.s.)

BAUDISSON P.

RAMUSATI Segr. gen.

LEGGE

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Sulla proposizione fattale dalla Com-
missione di Governo*

Considerando 1. Che agli attuali mol-
tiplici, ed urgenti impegni delle Finanze
Nazionali non sono sufficienti le straor-
dinarie imposizioni;

2. Che nel vivo desiderio di sminuire
per quanto è possibile l'esigenza di
queste, non s'incontra altro mezzo più
opportuno di quello, che offre la dis-
posizione de' beni Nazionali;

3. Che giova all'estremo bisogno
delle Finanze accordate tutti i mezzi
più atti ad accelerarne il sovvenimento;

DECRETA:

1. È messa alla disposizione della
Commissione di Governo una quantità
di beni Nazionali per la somma di sei
milioni di lire.

2. Le forme prescritte colla legge
degli 8 termidoro per la vendita de'
beni Nazionali si osservano pure per
quella dei suddetti, eccettuati li casi,

ne' quali il Ministro delle Finanze creda utile di altrimenti eseguire, mediante l'approvazione della Commissione di Governo.

3. Il contratto che convenisse fare senza l'osservanza delle forme suddette, è reso noto al Pubblico colle stampe nel Comune di Torino, e in quelli, dove esistono i beni, e dove deve stipularsi il contratto.

Il contratto non è stipulato, se non passato il termine fissato nella notificazione.

4. La presente Legge sarà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li
12 termidoro anno 8 (31 luglio 1800.)

Le Général de Division
Ministre extraordinaire & Président
de la Consulta

DUPONT

L. PROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

13 Termidoro

Notificazione per l'impresa di atterrare
2040. piante d'olmi.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L'ARCHITETTO

NAZIONALE

Notifica ad ognuno volente attendere all'impresa infraespressa per il servizio del Comando Francese in questa Cittadella, di comparire nell'Ufficio delle fabbriche, e fortificazioni tenuto superiormente a quello delle Finanze Nazionali la mattina de' 16 corrente termidoro (4 agosto v. s.) alle ore 9, e successivamente per il deliberamento da farsi a favore dell'ultimo, e miglior offerente.

Atterramento, e condotta al magazzino della Porta di Po di num. 2040 piante d'olmi, o roveri da prendersi lungo la strada di Rivoli, nelle vicinanze di Stupinigi, nel giardino del

Valentino, e sulli ripari fra la Chiesa della Consolata, e Porta Sufina.

Di presentare li suoi partiti per cadauna pianta, regolati alle diverse distanze sovra indicate, giusta li patti, e condizioni portate dalle istruzioni, che verranno comunicate a qualunque accorrente a quest'impresa.

I fatali pell' accettazione della festa, mezza festa saranno ristretti a soli giorni tre.

Dall' Ufficio li 13 termidoro anno 8 Repubblicano (primo agosto 1800 v. s.)

PERINI Architetto Nazionale.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

STATO GENERALE

De' Beni, che si espongono in vendita in esecuzione del §. 3 della Legge 8 termidoro anno 8 della Rep. Fr. (27 luglio 1800 v. s.) pagabili in Biglietti di credito verso le Finanze al valor edittale.

Questo STATO è diviso in cinque Parti come infra.

PARTE PRIMA.

Beni già spettanti all'Ordine di Malta.

Priorato.

S. Giovanni di Candiolo.

Castello, molino, e diverse cascine, giornate 721. 27. 2.

Di Moncalieri

Case, Chiesa, e diverse pezze di beni, giornate 690. 83. 9.

S. Giovanni, e Nazzaro d' Ivrea.

Case, e beni, giornate 0. 99. 6.

- S. Giovanni di Verolengo.*
Case, beni e dritti, giornate 8. 14. 26.
- S. Maria di Casale.*
Annuo reddito, comprese le case, dritti, e proventi di un capitale credito verso la Comune di Casale per terreni occupati, giornate 1112. 6. 3.
- S. Giovanni della Motta di Cavallermaggiore.*
Castello, e diverse cascine con beni giornate 867. 88. 4.
- S. Martino di Buttigliera.*
Cascine diverse, e beni, giornate 741. 27.
- S. Maria del Salice di Fossano.*
Fabbriche e cascine diverse, con beni, giorn. 672.
- S. Margarita e Calocero d'Acqui.*
Case e beni, giornate 502. 74 3.
- S. Maria di Pancalieri.*
Case e beni, giornate 314. 20.
- S. Bartolommeo di Nizza della Paglia.*
Case e beni, giornate 971. 3. 7. 2.
- S. Margherita d'Alessandria.*
Cascine e beni, giornate 473.
- S. Pietro d'Asti.*
Case e beni, giornate 936. 20.
- S. Giovanni di Ripa e Montecastello.*
Case e beni, giornate 672. 40. 1.
- S. Giovanni di Castellazzo.*
Case e beni, giornate 202.
- S. Maria di Verzate.*
Case e beni, pertiche 1491. 20.
- S. Croce di Tortona.*
Case e beni, pertiche 3913. 42. 10.
- S. Giovanni Battista di Ceresole.*
Beni, e redditi, giornate 186. 59.

- S. Leonardo di Chieri.*
Case e beni, giornate 493. 59.
- S. Giovanni di Murello.*
Case, beni, ed edifizj, giornate 329. 53. 11.
- S. Guglielmo, e Damiano di Pavia.*
Case e beni, pertiche 761. 18.
- Cascina di Revigliasco.*
Beni, giornate 30. 83. 1.
- S. Giovanni delle Vigne di Pavia.*
Beni posti in questi Stati, pertiche 1063. 14. 5.

PARTE II.

Beni già spettanti all'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro escluse le Comende patronate.

- Veneria e Roncarolo sul Vercellese.*
Fabbriche, e beni in prati, e campi di circa giorn. 2800.
- S. Giacomo di Chieri sulle fini di Chieri.*
Cascina e beni di circa giornate 80.
- S. Benigno di Cuneo sulle fini di Cuneo.*
Cascina e beni di circa giornate 320.
- S. Fede di Vercelli fini di Vercelli.*
Inclusivamente a giornate 13. fini di Dorzano
Cascine e beni di circa giornate 213.
- S. Maria di Neve provincia d'Alba.*
Cascine e beni di circa giornate 279.
- S. Gaetano.*
Cascina, e beni separati dal tenimento di S. Antonio di Ranverso di circa giornate 183.
- Alliaga Bolgara fini di Bolgaro.*
Fabbrica e beni con molino, ed alcuni boschi inclusiivi, in tutto di circa giornate 441.

S. Vincenzo de' Paoli fini di S. Damiano d'Asti.

Fabbrica e beni di circa giornate 51.

B. Margarita fini di Tronzano e Borgo d'Ala.

Cascina e beni di circa giornate 198.

Ollivera Visconti.

Inclusivamente a pertiche 126. 12. Beni enfiteotici, Cassine di pertiche 479.

S. Antonio di Ranverso fini di Rosta e Buttigliera.

Cascine e beni in prati, campi, e vigne di circa giornate 750.

Ordine di S. Maurizio e Lazzaro.

Casa in Torino, contrada di Po.

Casa in Torino a porta Palazzo.

Ferraris fini di Saluggia.

Cascine e beni di circa giornate 125.

PARTE III.

Beni già spettanti alle Abazie e Benefizj già di regia nomina.

S. Mauro.

Beni, e ragioni dell' Abazia di s. Mauro, situati nella Provincia di Torino.

Grassano.

Beni e ragioni dell' Abazia di Grazzano nei territorj di Grazzano, Alfiano, Borgo di s. Martino, Casorzo, Castellino, Ceresetto, Giana, Lei, Mirabello, Moncalvo, Penango, Ottiglio, Olivola, Sala, Onguello, Serralunga, Tonco, e Vignale, tutti della Provincia di Casale, di circa moggia 350.

S. Genuario.

Beni e ragioni ne' territorj di S. Genuario, Livorno e Crescentino, di giornate 1496. 81.

Del Villar s. Costanzo.

Beni e ragioni nelle Provincie di Cuneo, e di Saluzzo, di circa giornate 550.

S. Maria di Cavour.

Beni e ragioni ne' territorj di Villafranca, di Torino, di Cavour, e di Virle, di circa giornate 430.

S. Michele della Chiusa.

Beni e ragioni situati nella Provincia di Susa, di circa giornate 50.

Oltre li beni enfiteotici ed altri redditi.

S. Stefano d'Ivrea.

Beni e ragioni nella Provincia d'Ivrea.

Ss. Pietro ed Andrea di Rivalta soppressa.

Beni e ragioni ne' territorj di Villanuova, Solara, Rivalta, e Rivoli, di circa giornate 600.

S. Bartolommeo di Vallombrosa.

Beni e ragioni nelli territorj di Novara, Pernate, Cassolnovo, Cassolvecchio, Villanova, Mortara, Nibbiola, di circa pertiche Milanesi in tutto 13000.

Pontecurone.

Beni nel Tortonese.

S. Albino di Mortara.

Beni e ragioni nella Provincia di Lumellina, di circa giornate 1500.

S. Pietro d'Acqui.

Beni e ragioni nella Provincia d'Acqui, e nel territorio di Cherasco.

S. Benigno.

Beni e ragioni ne' territorj di S. Benigno, Lombardore e Montanaro, Provincia di Torino.

S. Giacomo di Bessa.

Beni e ragioni nella Provincia di Biella ed in Santhià provincia di Vercelli.

S. Stefano di Vercelli vacante.

Beni e ragioni ancora invenduti.

In *Prarolo* fabbrica del Castello, Ajrale grande, Forno, Molino, e circa giornate 390.

In *Crova* Castello con beni circa giorn. 47.
S. Maria di Vezzolano vacante.

Beni e ragioni ancora invenduti.

Due Cascine sulle fini di Albugnano di circa giornate 193.

Novalesa.

Beni e ragioni ancora invenduti.

Prati in montagna a *Venaus* in circa giornate 51.

Prato e ghiara di circa giornate 25.

Prato in due pezze di circa giornate 3.

Prato di tavole 68.

Ss. Solutore, Avventore, ed Ottavio di Sangano.

Beni e ragioni ancora invenduti.

Alla Braidà Castello, Cacciamenti, Alteno, Campi, Prato, Bosco, Orto, Peschiera, e Moreria di circa giornate 74. 52.

Campo in *Fiarda* di circa giornate 5. 45.

Campo ed Alteno in *Dorgnano*, boschi di circa giornate 40.

Il tutto nella provincia di Torino.

*Beni de' Monasterj soppressi.**Monaci di Lucedio.*

A Castelnuovo di Scrvia e Gerola Due Cascine.

Altre pezze spettanti al detto Monastero di *Castelnuovo di Scrvia sulle fini di Moncrivello, Bianzè, e Rondizzone.*

S. Bartolommeo piccolo Priorato de' soppressi Vallombrosani a Novara.

Beni a Novara.

PARTE IV.

Beni già cadenti sotto l'antica Amministrazione delle Finanze.

Nella Comune e Territorio di Torino.

Beni e siti del Valentino Nazionale di giorn. 98. circa.

Di Moncalieri.

Annualità di Sacchi 368. in 3. quarti di formentò, ed un quarto di segala dovuta da quella Comune per i Molini.

Di Mezzenile.

Casa e beni di giornate 10. 24.

Di Verolengo.

Casa con giornate 4. 74. beni.

Nella Comune di Arguello Provincia d'Alba.

Pezza di terra di tavole 150.

Di Cerratto.

Casa e beni di tav. 98.

Di Roccaverano.

Fabbriche e beni di giornate 265. circa.

Nella Comune di Asti.

Peso grosso e Casa.

Casa detta delle carceri.

Fossa della Comune d'Asti.

Di Fossano.

Annualità di sacchi 455. di grano.

Di Oglianico.

Casa con giardino, scuderie, e cortile.

Di Villaregia.

Porzione di fabbrica con beni di tavole 207 in tutto.

Di Garessio.

Casa con tavole quattro e mezza circa beni.

Di Pinarolo.

Annualità di sacchi 446. di grano.

Botteghino nel quartiere di S. Antonio.

Di Susa.

Orto al Borgo detto de' Cappuccini.

Beni stabili nei contorni della Comune già spettanti al soppresso Governo militare.

Dritto del Peso grosso.

Di Vercelli.

Quartiere detto di S. Carlo.

Altro detto di S. Giuseppe.

Di Crevacuore.

Casa e beni.

Di Saluggia.

Beni in giornate 144.

Di Serravalle.

Beni di tavole 70. circa.

Di Santhià.

Cascina con giornate 27 circa beni.

Di Trino.

Siti e fabbriche di quell' antica Cittadella.

Di Bubbio Provincia d'Acqui.

Decima parte del Molino.

Di Ponzone.

Boschi.

Di Ponti.

Beni.

Di Roccavignale.

Edificj da ferro, e da grano.

Di Alessandria.

Sito dentro le mura denominato la Rocchetta.

Del Castellazzo.

Castello, beni, e redditi.

Di Breme Provincia d' Alessandria.

Corpo di Casa.

Di Cassano Spinola Provincia di Tortona.

Beni, redditi, ed effetti.

Di Druent Provincia di Torino.

Castello coi siti annessi. Tre Molini.

Asti.

Casa, ossia Canonica di S. Maria nuova compresa la porzione da assegnarsene per abitazione al Paroco che vi verrà destinato.

Una Cascina di giornate 100. compresa una porzione del fabbricato del Monastero in Montegrosso.

Altra Cascina di giornate 34. denominata il Cascinotto.

Altra Cascina sul territorio di Montaldo di giornate 16. detta la Toscana.

Biella.

Fabbrica in detta Comune, Chioso, Giardino, Fabbrica rustica.

Beni posti ne' territorj di Borgomasino, Maglione, Viverone, Piverone, e Ropolo già spettanti alla soppressa Canonica di S. Sebastiano di Biella.

Casale.

Casa delli Ministri degl' Infermi in Ocimiano.

Cinque Cascine già spettanti alla Canonica di Crea.

Mortara.

Fabbricato, ossia Canonica de' Lateranensi sotto il titolo di S. Croce.

Tortona.

Caseggiato già inserviente a' PP. Agostiniani sotto il titolo di S. Simone compresa la Chiesa e casa Barletta.

Vercelli.

Sovra la Comunità di Costanzana annualità di ll. 6m.

Nella Comune di Vercelli.

Chiesa e Monastero già proprj de' PP. Cisterciensi.

In Pianezza.

Decime dovute dalla Comune.

Filatojo. Molino. Beni.

P A R T E V.

Beni assegnati dal Clero secolare e regolare, e dalle Comunità religiose per l'ipoteca speciale de' biglietti descritti nello Stato pubblicato col Manifesto Camerale 3 febbrajo 1800 v. s.

PROVINCIA DI TORINO.

Torino. Capitolo della Metropolitana.

Casa in Torino detta delle 3. Picche, parrocchia di S. Giovanni.

Casa al Borgo di Po.

Cascina posta sulle fini di Grugliasco, regione di campagna, di giornate 101.

Cascina posta in Grugliasco con beni in esse fini, e su quelle di Rivoli, di gior. 48. 50.

Cascina nella Regione di Millefiori di giorn. 70.

Cascina sulle fini di Pinerolo di giorn. 76.

Cascina sulle fini di Leyn, di giornate 84.

Cascina sulle fini di Cavallermaggiore di Rivalta, di giornate 62.

Cascina sulle fini di Pecetto regione di S. Pietro di giornate 33.

Prati sul territorio di Torino fuori Porta Susina di giornate 10.

E così successivamente per gli altri beni, come risulta dallo Stato pubblicato col Manifesto Camerale 3 febbrajo 1800 v. s., che verrà prontamente ristampato a parte sul tenore dei quattro precedenti Stati parziali, e quindi sarà pubblicato ed affisso.

Torino, dal Palazzo del Governo, li 13.

termidoro, anno 8. della Repubblica

Francese (primo agosto 1800 v. s.).

BAUDISSION P.

RAMUSATI Segr. Gen.

* *Ved. questo Stato nel Vol. VII. pag. 50. della Raccolta dei Manifesti, e Provvidenze emanate per questi Stati dall'ingresso dell'Armata Austro-Russa, stampata in questa Stamperia.*

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Notifica ad ognuno volente attendere all'impresa della demolizione delle opere di terra, cioè de' parapetti, e banchine delle cortine, esclusa la massoneria, esistenti attorno questo Comune, di comparire nel giorno di domani 14 termidoro, ed alle ore quattro dopo mezzogiorno nella sala della Municipalità, ove verrà detta demolizione deliberata al miglior offerente; sono fissati giorni due di fatali per il ribasso di festa, o mezza festa, quali spirati, si delibererà definitivamente l'impresa a favore del miglior oblatore.

Notifica inoltre per regola de' partitanti essersi già presentato un partito di lire nove ogni trabucco cubo di demolizione.

Dalla casa Municipale li 13 termidoro anno 8.

CAPRIATA Prefidente.

FRANCHI Segr.

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Essendosi a termini del Tiletto invitativo delli 13 corrente deliberata l'impresa della demolizione delle opere di terra, cioè dei parapetti, e banchine delle cortine al prezzo di ll. 4 16 cadun trabucco cubo, e cadendo li fatali a lunedì 16 termidoro alle ore quattro pomeridiane, notifica perciò a chiunque voglia attendere alla detta impresa, migliorando il detto partito colla diminuzione di festa, o mezza festa, di presentarsi all'ora suddetta di lunedì nella sala Municipale, dove verrà detta impresa definitivamente deliberata.

Dalla casa Municipale li 14 termidoro anno 8 (2 agosto 1800 v. s.)

CAPRIATA Prefidente.

FRANCHI Segr.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

D' ORDINE

DEL MINISTERO

DI PULIZIA GENERALE

Dipendentemente al decreto degli 8 termidoro essendo stato intimato ai Cittadini contemplati nel medesimo il pagamento delle rispettive tasse, e scadendo con tutt' oggi il termine fisso alla prima rata, in seguito ad ordini superiori avuti per la pronta di lui esecuzione, questo Ministero è incaricato di prevenire per l'ultima volta essi Cittadini, che rendendosi morosi, gli Uffizj delle rispettive Intendenze hanno ordine di immediatamente procedere contro di loro a norma dello stabilito in esso decreto.

Dall'Uffizio di Pulizia generale li 15 termidoro anno 8 (3 agosto 1800 v. s.)

BERTONE Segr. di Pulizia gen.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

ISTRUZIONE

PER LA GUARDIA NAZIONALE DEL
PIEMONTE

Compilata dal Reggente la Segreteria di guerra in esecuzione dell'articolo 14 della Legge dell' 21 messidoro anno 8 Rep. (10 luglio 1800 v. s.) ed approvata dalla Commissione di Governo con decreto degli 8 termidoro anno 8 (27 luglio 1800 v. s.)

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutti i Cittadini Piemontesi, ovvero domiciliati in Piemonte da dieci anni addietro, faranno dall'età di 18 fino a quella di 50 anni inclusivamente descritti ne' ruoli della Guardia Nazionale.
2. Nessun Cittadino però è escluso dall'onore di difendere la Patria.
3. Quelli, che si sottraessero dal montare la Guardia, senza il preventivo avviso di ore ventiquattro, pagheranno

il doppio della tassa per loro stabilita; salvo che al tempo, in cui dal Foriere si farà rimessa alla loro casa la bolletta d'invito, fossero assenti dal loro Comune, nel qual caso pagheranno solamente la tassa ordinaria.

4. Niun Cittadino potrà surrogare un altro pel servizio di Guardia Nazionale, ma dovrà prestarlo personalmente, non prestandolo personalmente, pagherà la quota per lui stabilita.

5. Saranno esenti dal montare la guardia i soli membri della Municipalità, come quelli che prestano già alla patria un servizio gratuito; tutti gli altri Funzionarj pubblici, niuno eccettuato, quantunque non possano prestare personalmente il loro servizio, pagheranno la quota loro fissata.

6. Gli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari non potranno essere obbligati ad arruolarsi nella Guardia Nazionale, mediante però che tutti gli individui compresi nell'età dei 18 ai 50, i quali non vorranno arruolarsi paghino lire due al mese caduno, qual pagamento, quanto ai Regolari, farà a carico del Convento; saranno però esenti da tale pagamento i Conventi, che non avendo reddito di sorte alcuna vivono di sola elemosina.

7. Saranno parimenti esenti coloro, che per lo stato di malattia sono assolutamente inabili a prestare personale servizio, mediante ne facciano debitamente constare al Consiglio d'Amministrazione colle opportune fedì, e ne ottengano da esso la bolletta d'esenzione, quale durerà finchè continuerà la fisica loro impossibilità.

Quest'esenzione farà a favore dei soli poveri viventi del prodotto giornaliero di loro fatiche, mentre i ricchi, ed i proprietarj, non ostante la malattia, pagheranno la quota per loro fissata.

8. Gli abitanti dei sobborghi, o territorj delle Città, che non sono compresi nella cinta delle medesime, si organizzeranno pure in Compagnie, facendo parte della Guardia Nazionale del loro Comune, ma non faranno l'ordinario servizio nell'interno delle Città stesse, salvo nei casi straordinarj di requisizione di tutta la Guardia Nazionale del Comune.

Il loro servizio ordinario farà solamente ristretto nei soli sobborghi, o territorj rispettivi.

9. Ogni Militare in attività di servizio non è compreso nella Guardia Nazionale.

10 L' uniforme della Guardia Nazionale sarà in tutto il Piemonte: abito bleu, bottoni gialli, col motto *Guardia Nazionale*, fodera rossa, paramani e colletto giallo, maratotte rosse, profilo giallo, gilet, e pantaloni bianchi, stivaletti, sciarla, capello ganzato, coccarda tricolore Piemontese, con pennacchio rosso.

I distintivi dei gradi saranno gli stessi di quelli dell' Infanteria di linea.

TITOLO SECONDO

Organizzazione.

1. La Guardia Nazionale sarà distribuita in Compagnie, Battaglioni, e mezze Brigate.

2. Ogni Compagnia sarà composta di cento uomini, ogni Battaglione di otto Compagnie, ogni mezza Brigata di tre Battaglioni.

3. Nei Comuni, dove il numero dei Cittadini descritti sarà minore di 150 non vi sarà che una Compagnia.

Ve ne saranno due ne' Comuni che avranno da 150 a 250 Cittadini descritti, e così di seguito.

Dove non vi sarà un numero sufficiente di descritti per formare una Com-

pagnia, le Municipalità si concerteranno colle più vicine per completarla a norma delle istruzioni, che riceveranno dal Commissario del Governo nella Provincia.

4. In ciascuna Compagnia vi sarà un Capitano, un Tenente, un Sottotenente, un Sergente maggiore, quattro Sergenti, nove Caporali, compreso un Foriere, ed un Tamburro.

Le nomine degli Uffiziali, Sergenti, e Caporali delle Compagnie si faranno per la prima volta dalle rispettive Municipalità, e sotto l' ispezione del Commissario del Governo, in seguito poi si faranno col mezzo di una Rosa di tre Soggetti da proporsi dai Volontarij alle Municipalità, dei quali ne eleggeranno uno al posto da provvedersi.

5. Nei Comuni, dove vi saranno da otto fino a dieci Compagnie, queste faranno un Battaglione, da 11 fino a 20 ne formeranno due, e così di seguito.

6. Quanto ai Comuni, dove il numero delle Compagnie non è sufficiente a formare un Battaglione, le Municipalità prenderanno per l'organizzazione del Battaglione gli stessi concerti, di cui nell' articolo 3 per la formazione delle Compagnie.

7. Ogni mezza Brigata avrà un Capo di Brigata, ed un Ajutante Maggiore Capitano, e vi farà per tutta la Guardia Nazionale in que' Comuni, dove vi farà almeno una mezza Brigata, un Capo dello Stato Maggiore col grado di Capo di Battaglione.

Questi Uffiziali, che dovranno essere forniti di civismo, e di talenti militari, faranno nominati dal Governo sulla proposizione del Ministro della guerra.

8. Il Capo dello Stato Maggiore, oltre agli Ajutanti Maggiori di Brigata avrà affetti al suo Stato Maggiore un Sergente maggiore per ogni mezza Brigata, il Tamburro maggiore, il Quartier mastro, il Capo Armarolo, quattro Forieri, ed il Sergente maggiore della Compagnia di Riserva.

9. Lo Stato Maggiore di Battaglione farà composto del Capo di Battaglione, dell'Ajutante maggiore di Battaglione col grado di Tenente, e del Tamburro maestro.

Ogni Battaglione avrà un Capo di Battaglione, ed un Ajutante maggiore eletti col mezzo d'una Rosa di tre soggetti da proporsi dagli Uffiziali del Battaglione alle Municipalità, che ne faranno l'elezione.

10. Non potranno essere eletti per Officiali coloro, i quali coprendo pubblici impieghi, non farebbero in caso di prestare personalmente, e senza eccezione il rispettivo loro servizio.

11. Nel caso di vacanza di una piazza di Officiale, e sotto-Officiale si deverrà ad una nuova elezione nel modo sovraespresso, non avuto riguardo nè ad anzianità, nè agli individui già impiegati nei gradi inferiori, ma bensì al puro merito, ed ai prestati servizi.

12. Non farà permesso ad alcun Officiale, o sotto-Officiale di rinunziare alla sua carica, senza una autorizzazione delle rispettive Municipalità.

13. Vi farà una Compagnia di Riserva in tutti quei Comuni dove si farà dalla Guardia il servizio permanente.

Un Sergente maggiore, nominato dal Consiglio amministrativo, terrà il ruolo di questa Compagnia.

Saranno in essa iscritti tutti gli individui, che dal Consiglio d'Amministrazione verranno ammessi a rimpiazzare i Volontarij, che fossero dispensati, mediante il pagamento della tassa stabilita, dal servizio personale.

Gl'individui arruolati in questa Com-

pagnia godranno della paga di soldi cinque al giorno, ed inoltre, quando faranno comandati di servizio, quel soldo giornaliero, che sarà dal Consiglio d'Amministrazione fissato.

14. Per economia delle Municipalità e per migliorare la sorte di quei difensori della Patria, i quali avranno avuta la loro ritirata in quei Comuni, ove faranno stazionati dei soldati invalidi, i quali, sebbene non capaci a prestare un servizio militare attivo, sono ancora in caso di prestare il servizio sedentario di Guardia Nazionale, potranno questi dal Consiglio d'Amministrazione essere ammessi a comporre la predetta Compagnia di Riserva, mediante quell'alta paga, che sarà dallo stesso Consiglio fissata.

15. La forza della Compagnia di Riserva sarà determinata dal Consiglio d'Amministrazione a seconda dei bisogni del rispettivo Comune.

16. Il Capo dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale, gli Ajutanti Maggiori di Brigata, o fungentine le veci, i Sergenti maggiori, affetti al Capo dello Stato Maggiore, il Quartiermastro, il Segretario del Consiglio d'Amministrazione, il Capo Armarolo,

un Guard'arme, li Tamburri, il Sergente maggiore della Riserva, ed i Forieri, ossia i *Galoppini* destinati a portare le bollette d'invito per servizio giornaliero, e le ingiunzioni, godranno tutti degli stipendj, e paghe, che verranno a caduno rispettivamente assegnate.

TITOLO TERZO

Formazione del Consiglio di disciplina.

1. Sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione un Consiglio di disciplina in tutti quei Comuni, in cui vi sarà almeno un Battaglione di Guardia Nazionale.

Dove vi sarà un solo Battaglione sarà composto del Capo di Battaglione, di un Capitano, un Tenente, un Sottotenente, un Sergente, un Caporale, e tre Volontarj.

Ove vi faranno una, o più mezze Brigate vi farà pur anche un solo Consiglio di disciplina composto come sopra, colla sola aggiunta di un Capo di Brigata.

2. In que' Comuni ove vi farà almeno una mezza Brigata, ogni Capo di Battaglione proporrà il numero de'

52
soggetti sopra indicati ne' rispettivi gradi, che crederà più capaci. Il Capo di Brigata ne estrarà un terzo a sorte, e gli estratti formeranno il Consiglio di disciplina, il quale dovrà essere approvato dal Reggente la Segreteria di guerra e sarà rinnovato metà cadun anno.

3. Coloro, che nel servizio militare della Guardia Nazionale commetteressero colpe gravi sono giudicati dal Consiglio.

Il Consiglio non potrà pronunziare oltre la pena di otto giorni d'arresto, e nel caso, che la medesima fosse insufficiente, ne informerà il Comandante della Guardia Nazionale, il quale rimetterà la denuncia avanti un Tribunale competente.

4. Nel Consiglio di disciplina il più elevato in grado sarà Presidente, ed il più giovine dei Volontarij sarà Segretario.

5. Il Consiglio di disciplina si atterrà ne' suoi giudizi al codice penale militare, che verrà stampato, e pubblicato, ed il Comandante della Guardia Nazionale ordinerà ai rispettivi Capitani di farne la lettura alle loro Compagnie due volte cadun anno in occasione di riviste delle rispettive Compagnie.

TITOLO QUARTO

53

Formazione del Consiglio d'Amministrazione.

1. Oltre al Consiglio di disciplina vi sarà un Consiglio d'Amministrazione incaricato di verificare, e segnare gli stati di paga, che si fanno nella Guardia Nazionale, affinchè possano legalmente presentarsi alla cassa Municipale.

Segnerà pur anche le temporarie esenzioni personali del servizio dopo d'averne giudicati i titoli.

Veglierà all'esatta percezione delle tasse.

Riceverà ogni sera dal Cassiere lo stato della entrata, e sortita del giorno.

Viserà le opportune ingiunzioni, e pronunzierà sull'utilità, e necessità delle spese, non potendo esserne presentata la domanda alla Municipalità, senza il previo sentimento del Consiglio.

2. Questo Consiglio terrà li seguenti registri:

Nel primo farà inscritto il nome, cognome, e luogo d'abitazione di tutti i Cittadini che compongono la Guardia Nazionale, divisi in mezze Brigate, Battaglioni, e Compagnie.

Nel secondo faranno inferte le deliberazioni del Consiglio.

Nel terzo si terranno i conti di cassa per l'entrata, e sortita.

Il quarto conterrà le esenzioni, e tasse coi motivi, che le avranno determinate.

Il quinto farà il registro del servizio militare.

Il sesto quello delle mutazioni.

Il settimo farà il libro d'ordine.

3. Il Consiglio amministrativo della Guardia Nazionale non farà un Consiglio Militare, ma un Consiglio Municipale sotto l'ispezione della Municipalità.

4. Il Consiglio d'Amministrazione sarà nominato dalla Municipalità sotto l'approvazione del Reggente della Segreteria di guerra. E esso farà composto come segue:

Un Ufficiale Municipale, a tale effetto delegato dalla Municipalità, il quale ne farà il presidente.

Il Comandante della Guardia Nazionale.

Il Capo dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale ove vi sarà.

Un Capo di Battaglione, ovvero due, dove vi sarà più d'un Battaglione, due Capitani, due Tenenti, e due Sottotenenti.

5. Ne' Comuni, dove non vi sarà un Battaglione, la Municipalità lo comporrà di sette, o cinque Officiali, ed in difetto coll'aggiunta di sotto-Officiali, sotto la presidenza però sempre d'un Ufficiale Municipale.

6. In que' Comuni dove vi sarà un Capo dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale sarà egli principalmente risponsale, ed incaricato di tutti gli oggetti dipendenti dal Consiglio d'Amministrazione; esso farà pure il relatore nato dello stesso Consiglio, e gli farà ogni giorno gli opportuni rapporti.

7. In caso di malattia, od altro legittimo impedimento sarà rimpiazzato da quell'Ajutante Maggiore, che dal Consiglio d'Amministrazione verrà nominato come sotto Capo dello Stato Maggiore.

8. Il Consiglio si nominerà un Segretario. Il Cassiere della Guardia Nazionale farà un esattore Municipale.

Sarà a carico di lui la tenuta in buona regola di un registro a parte gratis per la contabilità della Guardia Nazionale.

10. Il Consiglio d'Amministrazione renderà i suoi conti alla Municipalità alla fine d'ogni mese.

TITOLO QUINTO

Servizio Militare.

1. La riunione della Guardia Nazionale si farà nel rispettivo quartiere come segue:

Quando si batterà la *Generale* ogni Compagnia si radunerà avanti l'alloggio del Capitano, questo la condurrà avanti la casa del Capo di Battaglione, il quale condurrà il Battaglione intero al luogo destinato per la riunione della mezza Brigata da dove si manderà a prendere militarmente le tre bandiere, e si attenderanno gli ordini superiori, che verranno trasmessi al Capo di Brigata.

2. In caso di riunione di due mezz Brigate, uno dei due Capi farà le funzioni di Generale di Brigata, ed avranno un tale comando alternativamente per sei mesi, cominciando per ordine di età.

3. Uno dei Capi di Battaglione nei Comuni, dove vi saranno formati più Battaglioni, ovvero un Capitano, dove vi sarà meno di un Battaglione farà in ciascun giorno all'ora, che verrà dal Comandante stabilita, il giro di tutti i

posti occupati dalla Guardia Nazionale per riconoscere se vi sia il contingente de' Volontarij stabilito; e se da essi si presti il militare servizio a norma degli ordini, e ne farà quindi il rapporto al Capo dello Stato Maggiore per denunziare tosto i trasgressori al Consiglio di disciplina.

4. Il servizio giornaliero verrà prestato per mezza Brigata, dove ve ne sarà più d'una, ed ogni individuo, cui spetterà il suo turno, ne farà avvertito due giorni prima.

5. Per quanto riguarda i dettagli del servizio giornaliero si prenderanno gli ordini, ed istruzioni dal Comandante della Guardia Nazionale, il quale farà sempre subordinato a quelli, che gli verranno dati dalla Municipalità, o da quell'altra Autorità legittima, che avrà requisita la Guardia Nazionale.

6. Sarà dovere del Capo dello Stato Maggiore, dove esso si troverà stabilito, di fare giornalmente la relazione al Comandante della Guardia Nazionale di tutto ciò che riguarda il servizio giornaliero, e riceverà gli ordini opportuni dal medesimo per comunicarli agli Ajutanti Maggiori di Brigata, i quali faranno risponsali della loro esecuzione.

7. Il Capo dello Stato Maggiore sarà pure incaricato d'invigilare sull'istruzione degli Officiali, sotto-Officiali, e Fucilieri della Guardia Nazionale non meno che sulla disciplina della Compagnia di Riserva, e del corpo de' Tamburri.

8. Gli Ajutanti Maggiori di Brigata faranno incaricati della giornaliera ripartizione, ed esecuzione del servizio, della spedizione delle bollette, e delle ingiunzioni, delle istruzioni degli Officiali, e Volontarj relativamente alle evoluzioni militari in tutti gli oggetti di servizio, oltre a tutto ciò che verrà loro ordinato, secondo le esigenze.

9. Per quel che concerne l'istruzione della Guardia Nazionale ella si farà almeno due volte in ogni mese scegliendo a tale effetto i giorni, in cui i Cittadini riposano dai loro travagli.

I Volontarj della Guardia Nazionale, che per gravissime cause non faranno dispensati dall'assistere all'istruzione, faranno dal Consiglio di disciplina, colla pena non minore di giorni due d'arresto, castigati ogniqualvolta vi mancheranno.

I Comandanti locali della Guardia Nazionale faranno al fine d'ogni mese

il loro rapporto al Commissario del Governo della loro Provincia sui progressi, e zelo della Guardia Nazionale nell'istruzione militare, vi noteranno i giorni, in cui ebbe luogo l'istruzione suddetta, indicando eziandio quali Compagnie siano più assidue al loro dovere, e facciano maggiori progressi nella scienza militare.

I Commissarj poi faranno mensualmente passare al Reggente la Segreteria di guerra copia del preordinato rapporto, aggiungendovi quelle informazioni particolari, che dovranno essi procurarsi sullo stato, e spirito della Guardia Nazionale.

Il Reggente la Segreteria di guerra farà menzione onorevole in un proclama, che pubblicherà sul finire di ogni mese, di quelle Compagnie, che si faranno distinte per il loro servizio militare.

10. Li Sergenti maggiori affetti allo Stato Maggiore sotto l'ispezione, ed ordine dell'Ajutante Maggiore di Brigata che sarà di servizio, faranno specialmente incaricati della formazione delle bollette d'invito, delle ingiunzioni, e della tenuta de' registri, e libri per

il regolamento del servizio giusta la norma, che verrà loro fissata.

11. Gli Ajutanti di Battaglione dovranno ogniqualvolta che il Battaglione, cui sono addetti, presterà servizio, portarsi allo Stato Maggiore per prendere copia degli ordini relativi al servizio, e variazioni per indi comunicargli al rispettivo Capo di Battaglione, il quale ne farà il rapporto al Capo di Brigata.

12. Il capo Armarolo farà la relazione giornaliera al Guard'arme, e questi all'Ajutante Maggiore di servizio intorno ai bisogni, e lavori d'armeria.

13. Il Sergente maggiore della Compagnia di Riserva, sotto la direzione dell'Ajutante Maggiore di servizio, terrà il ruolo di detta Compagnia, e si troverà tutti li giorni all'ora della guardia nel luogo per essa stabilito, e destinerà gli individui della medesima Compagnia, che faranno comandati di servizio in rimpiazzamento dei Volontari assenti.

14. Li quattro Forieri, ossia *Galoppini* saranno incaricati della presentazione delle bollette d'invito, ingiunzioni, ordini, e commissioni che per il servizio si richiederanno.

15. Sarà finalmente dovere delli Sergenti maggiori delle Compagnie d'informarsi dai proprietari delle case delle mutazioni d'alloggio, che si faranno dagli individui della Guardia Nazionale, e procurarsi per mezzo de' loro Caporali Forieri il luogo della nuova loro abitazione, per farne le opportune annotazioni sui ruoli esistenti presso lo Stato Maggiore.

16. Per le evoluzioni, ed altri relativi detagli del servizio militare verrà osservato il regolamento militare, che sarà in seguito pubblicato.

PAVETTI Reggente.

V. Si approva.

Torino gli 8 termidoro anno 8 della
Rep. Francese (27 luglio 1800 v. s.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

17 Termidoro

Elezione dei Cittadini incaricati di compiere i Ruoli delle quattro mezza Brigate.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Premurosa di organizzare in questa Comune la Guardia Nazionale, per compiere i Ruoli della prima mezza Brigata, ha destinati li

Cittadini Capitani.

BENEDETTI Medico
 MARCHETTI Bonaventura Avvocato
 REVELLI Vincenzo Antonio Pittore
 BARRERA Carlo Negoziante
 VIGLIANI Giuseppe Medico
 GIORDANO Sebastiano Negoziante

Sono perciò invitati tutti i Padroni di Casa, loro Agenti, ed Affittavoli

compresi nelle prime quarantaquattro Isole a loro somministrare tutte quelle notizie, delle quali verranno richiesti.

SECONDA MEZZA BRIGATA.

Cittadini Capitani.

MURIALDI Giovanni Procuratore
 BARUCCO Negoziante
 CATALANO Negoziante
 BOGGETTI Proprietario
 STREGGIO Luigi Negoziante
 GROS Orologiere

Sono perciò invitati tutti i Padroni di Casa, loro Agenti, ed Affittavoli compresi nell' Isola 45 fino alla 70 inclusivamente, a loro somministrare tutte quelle notizie, delle quali verranno richiesti.

Dalla Casa Municipale li 17 termidoro anno 8.

TERZA MEZZA BRIGATA.

Cittadini Capitani.

TEMPIA Giuseppe
 ALLOATI Negoziante
 PARASOLE figlio primogenito Negoz.
 MARCHESA Acquavitato
 FILIPPI Negoziante
 BELLONE Negoziante

Sono perciò invitati tutti i Padroni di Casa, loro Agenti, ed Affittavoli compresi nell' Isola 71 fino alla 102 inclusivameute, a loro somministrare tutte quelle notizie, delle quali verranno richiesti.

QUARTA MEZZA BRIGATA.

Cittadini Capitani.

FORTUNATO RADICATI
LEVI Negoziante
BROUZET Alessandro
CARDELLINO Speciale
BELLONE Negoziante
BORGIOTTI
MOSSO Avvocato

Sono perciò invitati tutti i Padroni di Casa, loro Agenti, ed Affittavoli compresi nell' Isola 103 e 148 inclusivamente, a loro somministrare tutte quelle notizie, delle quali verranno richiesti.

Dalla Casa Municipale li 18 termidoro anno 8.

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL REGGENTE

LA SEGRETERIA DI GUERRA

ALLE MUNICIPALITA' DEL PIEMONTE.

In ben amministrata Repubblica ogni Cittadino è soldato. Ei debbe esser pronto ad accorrere coll'armi, siccome a difendere la propria libertà, ove venga da ostile straniera invasione minacciata; così a farsi l'appoggio delle Autorità Costituite, allorchè la voce della Legge lo chiama a proteggere dagli attentati degli interni nemici le persone, e le proprietà.

Cittadini Municipali, voi siate gl'immediati esecutori delle Leggi: la vostra vigilanza debbe principalmente mantenere l'ordine pubblico, ed assicurare il rispetto delle persone, ed individuali proprietà. A voi tocca ben formare la Guardia Nazionale, diretta specialmente ad ottenere quest'ultimo fine. Io vi trasmetto l'istruzione, che osserver

Vol. III.

E

dovete nell'organizzazione della medesima; voi vi ci dovrete esattamente conformare: la vostra cooperazione alla pronta esecuzione delle Leggi farà, che corrisponderete alle provvide mire del Governo, e quel che è più, avrete la dolce consolazione d'aver fatto il bene de' vostri Concittadini.

Il presente proclama sarà pubblicato unitamente all'istruzione per la Guardia Nazionale, di cui se ne conserverà copia affissa nella sala Municipale.

Torino li 13 termale anno 8 Repubblicano (1 agosto 1800 v. s.)

PAVETTI Reggente.

*Dal Quartier-generale di Torino li 17 termidoro
anno 8 della Repubblica Francese
una ed indivisibile.*

IL GENERAL TURREAU

COMANDANTE IN PIEMONTE

Informato che dei male intenzionati, e perturbatori della pubblica tranquillità si compiacciono di spargere false notizie, ed allarmanti; ordina:

Ciascun individuo che spargerà notizie proprie ad allarmare i Cittadini, e ad intorbidare la pubblica tranquillità, sarà sul momento arrestato e condotto in carcere, fintantochè sia altrimenti ordinato.

Il Comandante CASTEX, incaricato della particolare ispezione della Piazza, veglierà specialmente per l'esecuzione del presente Ordine.

Il presente Ordine sarà stampato nelle due lingue, pubblicato ed affisso nella giornata in tutti i luoghi pubblici.

Il Generale Francese Comandante in Piemonte, sott. TURREAU.

Per copia conforme,
Il Comandante della Piazza CASTEX
Capo di Battaglione.

Decreto riguardo gli attruppamenti
e disarmamento del Piemonte.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ARMATA D' ITALIA

*Dal Quartier-generale di Milano li 18 termidoro
anno 8 della Repubblica Francese.
una ed indivisibile.*

M A S S E N A

GENERALE IN CAPO

Informato che il suo Proclama delli
24 messidoro scorso al Popolo Piemontese
non ha prodotto l' effetto ch' egli
ne dovea attendere, e che lo spirito
di partito, e di vendetta vi fa ancora
commettere opere di fatto, ed assassi-
namenti che giova frenare;

Informato inoltre, che vi esistono
tuttora attruppamenti di banditi armati,
i quali infestano le strade pubbliche,
assalgono, rubano, ed assassinano i
viaggiatori.

Volendo troncare il corso a questi
disordini, e prevenirli all'avvenire con
misure severe, ed atte a reprimerli;

DECRETA:

1. Si procederà al disarmamento del
Piemonte: il Generale Turreau Co-
mandante il Piemonte si concerterà col-
la Commissione straordinaria di Gover-
no per l'esecuzione di questa misura,
la quale si estenderà soltanto ai malfat-
tori ed agli individui sospetti di essere
perturbatori della tranquillità pubblica.

2. Il Governo del Piemonte è inca-
ricato di far procedere straordinariamen-
te contro tutti gli attentati, assassina-
menti commessi per ispirito di partito
o di vendetta, qualunque ne sieno gli
autori.

3. La sicurezza delle strade, e prin-
cipalmente delle strade maestre è messa
sotto la responsabilità di ciascheduna
Municipalità per tutto il territorio com-
ponente il suo Circondario; esse pro-
teggeranno il passaggio dei Corrieri dell'
Armata e degli altri viaggiatori con una
forza armata organizzata di concerto
dal Generale Turreau, e dalla Com-
missione di Governo.

4. In conseguenza delle sopraddette disposizioni, ogni Comune, sul cui territorio sarà stato assalito, e spogliato un Militare, o qualunque altro Cittadino, sarà obbligato a indennizzarlo delle sue perdite nello spazio di ventiquattro ore.

5. Ad ogni Comune, sul territorio del quale sarà stato assassinato un Cittadino, verrà imposta una contribuzione militare.

6. Ogni attruppamento armato sarà dissipato colla forza, e ciaschedun individuo che vi avrà parte, sarà rimesso alla Commissione militare.

7. Ogni Città, o Villaggio, che si metterà in insurrezione, verrà abbandonato agli orrori della guerra.

8. L'Arresto degli 8 corrente, col quale fu creata una Commissione militare incaricata di giudicare gl'assassini, avrà la sua piena esecuzione.

9. Il presente Arresto sarà trasmesso al generale Turreau, il quale resta specialmente incaricato di farne eseguire tutte le disposizioni; egli sarà inoltre comunicato ufficialmente alla Commissione straordinaria di Governo del Piemonte, affinchè essa lo faccia eseguire per quella parte che le appartiene, ed

organizzi la Commissione accennata nell'articolo 2.

10. Questo Arresto verrà stampato nelle due lingue, pubblicato, ed affisso in tutto il Piemonte.

Sott. MASSENA

Per copia conforme

Il Generale Francese Comandante in
Piemonte TURREAU.

15 Termidoro (3 agosto)

Legge, colla quale si chiama l'esecuzione dell' Editto dei 31 dicembre 1799, s'impone la capitazione, una contribuzione sopra i possessori, sul commercio, sui redditi, ed altre provvidenze.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 15 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (3 agosto 1800 v. s.)

BAUDISSION Presidente.

RAMUSATI Segr. gen.

L E G G E

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

Sulla proposizione fattale dalla Commissione di Governo

Considerando 1. Che le Finanze Nazionali debbono far fronte ad infinite, ed incalzanti spese per l'Amministrazione interna, e per l'organizzazione delle Truppe Piemontesi, che il decoro della Nazione, la giustizia verso i Militari benemeriti, la sicurezzza dei Cittadini, e particolarmente il premuroso bisogno di sgombrare le strade, e le campagne dai facinorosi, e malviventi rendono indispensabile;

2. Che per non protrarre lungamente in avvenire l'aumento delle imposizioni dirette, che le attuali urgenze inevitabilmente richieggono, diviene di un' assoluta necessità il pronto ristabilimento delle Gabelle, e soprattutto una competente provvista di sali, e di tabacchi, da cui derivano due dei principali rami di rendita pubblica lasciati

nella passata anarchia inaridire a favore del monopolio privato, con rovina delle Finanze, e con grave generale pregiudizio dei particolari per l'altezza del prezzo, a cui l'ingordigia dei monopolisti portò simili generi;

3. Che la Nazione trovasi e per giustizia, e per debito di particolare riconoscenza obbligata a concorrere proporzionatamente al mantenimento dell'Armata Francese, onde assicurare la propria libertà, e tranquillità, ed affrettare il sospirato momento della pace; tanto più mentre non può concorrervi con un'Armata Piemontese, del di cui sostentamento essa è anche per ora sgravata;

4. Che le note vicende dello Stato avendo nel tempo stesso esaurite le Finanze, e distrutto il credito pubblico, resero impraticabile ogni mezzo di aggravare le generazioni future con imprestiti, o altri debiti di qualunque foggia, nome, e combinazione; e che restano per conseguenza inevitabili alcune imposizioni straordinarie, dirette, ed immediate.

5. Che in sì fatte imposizioni devesi evitare una eccessiva ingiusta sproporzione fra i possessori Nazionali, e gli

Esteri; e che inchiudendovi con discreta misura i meno facoltosi, il maggior peso per altro deve cadere sui più ricchi:

DECRETA:

1. L'Editto dei 31 dicembre 1799* (v. s.) avrà intiera esecuzione, salvo per la maggior quota imposta col §. 17, e per l'esenzione accordata col §. 31, che si aboliscono intieramente.

2. Non soggiaceranno all'imposizione portata dal detto Editto sulle proprietà i Corpi, le Comunità Religiose, l'Ordine di Malta, e l'Ordine dei Ss. Maurizio, e Lazzaro pei beni affetti alle Commende non patronate, e dichiarati Nazionali.

3. I possessori di Commende, Abazie, e Benefizj, che sono ora esposti in vendita, e dei quali si parla nel §. 33 dell'accennato Editto, non saranno tenuti fuorchè al pagamento del terzo maturato con tutto gli 11 messidoro ora passato (30 giugno v. s.)

* Ved. il Tom. VI. pag. 68 dei Manifesti, e Provvиденze emanate per gli Stati di S. M. dall'ingresso dell'Armata Austro-Russa in Piemonte.

4. I detti possessori potranno pagare i tre quarti in biglietti al valore editto, che avevano prima dell'Editto 11 marzo ultimo scorso (v. s.), e l'altro quarto in moneta, ovvero potranno pagare l'intero debito in polizze delle quattro infrastrate classi.

5. Le polizze, con cui a' termini del suddetto Editto è facoltativo ai debitori di fare pagamenti, dovranno senza ritardo spedirsi fra tre decadi dalla data della presente Legge; passate le quali non vi si farà più luogo, e verranno di mano in mano trasmesse dalle Tesorerie Provinciali alla Tesoreria Generale;

Le polizze non potranno essere di una somma minore di lire duecento cinquanta, nè maggiore di lire mille, e faranno visate dal Commissario della Provincia.

Le polizze faranno di quattro classi; per un quarto del debito residuo sono pagabili fra tutto il dì 11 piovofo (31 gennajo 1801 v. s.); per un quarto fra tutto il dì 11 fiorile (30 aprile seguente); per un altro quarto fra tutto il dì 13 fruttidoro (31 agosto successivo dell'anno 9); e per il quarto rimanente fra tutto il dì 10 nevoso

dell'anno 10 (31 dicembre 1801 v. s.), cogli interessi computati dal dì 11 nevoso dell'anno 8 (1 gennajo scorso) in ragione del tre e mezzo per cento a semestri maturati; non farà più in arbitrio di far polizze a più lunghe more, e nemmeno ripartirle diversamente.

6. Sono restituiti in tempo i debitori dipendentemente all'anzidetto Editto 31 dicembre 1799 a pagare fra i giorni cinquanta, e nei modi prescritti dalla Legge degli 8 termidoro corrente.

Per i debiti però di residuo prezzo di beni, ed effetti, si osserverà la Legge, che dee emanare per il pagamento dei debiti dipendenti da' contratti.

7. E' imposta sopra tutti gli abitanti nel Piemonte una capitazione di soldi venti per ciascuna persona, eccettuati i figliuoli minori di anni sette, e le persone notoriamente povere.

8. I Capi di casa pagano per tutta la famiglia, comprensivamente alle persone affette al loro servizio, e non aventi famiglia a parte.

9. Ciascuna Municipalità sotto la propria responsabilità cura il pagamento dagli abitanti del suo territorio della predetta capitazione a mani dell'Esatto-

re fra giorni cinque dalla pubblicazione della presente Legge.

10. Fra altri giorni cinque successivi la Municipalità trasmette al Commissario della Provincia la fede della pubblicazione, lo stato dei Cittadini, che hanno pagato, e di quelli, che si sono resi morosi.

11. Gli Esattori fanno indilatamente pervenire le somme nelle specie, in cui le hanno esatte, al Tesoriere della Provincia.

Nel Comune di Torino, il pagamento della capitazione si fa nella Tesoreria della Municipalità.

12. I Possessori delle case e beni di Torino e Grugliasco, ed i Possessori delle case nelle città e terre cospicue delle Provincie, oltre la somma già a caduno fissata, pagheranno la metà di più, e questa fra tutto il dì 8 vendemmiaiore prossimo (30 settembre 1800 v. s.)

13. E' imposta per una volta solamente una tassa d'indennizzazione agli inaddietro feudatarj per li beni ed effetti già feudali, che in vigore delle patenti 7 marzo 1797, e dell' Editto 29 luglio successivo, furono affrancati dal diretto dominio della Nazione.

14. Questa tassa è il triplo di un' annata del tasso imposto, o che doveva imporsi ai detti beni, quanto ai feudi retti e proprj; il duplo quanto ai feudi alienabili e disponibili; e rispetto agli ereditarj l'importare di una sola annata di sovrappiù.

15. La divisata tassa si paga per un terzo fra tutto il dì 8 vendemmiaiore (30 settembre prossimo v. s.); per un terzo fra tutto il dì 10 nevosio (31 dicembre 1800 v. s.); per un terzo fra tutto il dì 11 germinale dell' anno 9 (31 marzo 1801 v. s.)

16. Gli Intendenti sono specialmente incaricati di procurare l'esazione di questa tassa d'indennizzazione, ed in caso di dubbio sulla natura del feudo s'indirizzeranno al Procuratore Generale della Nazione per averne le opportune direzioni.

17. È imposta sul commercio di tutto lo Stato una contribuzione di lire novecento cinquantamila.

18. La somma di lire settecento cinquantamila sarà ripartita sui Banchieri, Fabbricanti, Negozianti, e Mercanti di Torino, senza distinzione di culto.

19. Sul prodotto di questa contribuzione si restituiscono ai creditori verso

le Finanze per i prestiti fatti in dipendenza del proclama del Governo Provvisorio delli 30 marzo 1799 i capitali cogli' interessi, che loro restano dovuti fino alla data della presente, fatta l'imputazione della tassa di contribuzione, che farà a rispettivo loro carico in forza dell' articolo precedente.

20. Il Consolato fra ore ventiquattro dalla pubblicazione della presente Legge convoca detti Banchieri, Negozianti, Mercanti, e Fabbricanti perchè facciano essi il riparto della somma.

21. Non facendosi detto riparto, il Consolato lo fa d' ufficio fra giorni due successivi.

22. Questa contribuzione si paga fra giorni dieci dopo la pubblicazione della Legge per una metà, e per l'altra fra giorni venti consecutivi.

23. Le restanti lire duecento mila sono ripartite dalla Commissione di Governo fra le città, e terre commercianti più cospicue delle Provincie.

24. Il riparto in ciascuna città, e terra si fa dalle rispettive Municipalità per lista nominativa, senza distinzione di culto.

25. Il pagamento della prima rata non può essere ritardato da alcun richiamo.

26. È stabilita una Commissione nel Capo-provincia, composta del Commissario di Governo, dell' Intendente, e di chi presiede alla giustizia, la quale provvederà economicamente, ed in modo che non venga ritardato il pagamento della seconda rata sulle doglianze di quelli, che provassero un evidente gravame non minore di un quarto; ed occorrendo il caso di diminuzione, la Commissione provvederà, affinchè la somma diminuita sia dalla Municipalità distribuita in proporzione sovra tutti i contribuenti.

27. La Municipalità dopo ricevuta la quota della Comune, forma e pubblica fra giorni cinque il riparto, fra dieci giorni successivi ciascuno paga la metà della somma statagli fissata, e fra altri venti giorni l'altra metà.

28. Esclusi i Negozianti, e Fabbricanti per li loro fondi commerciali, tutte le Università, Collegi, Corpi, (eccettuati solamente quelli nominati nel §. 2. di questa Legge, gli Ospedali, e le Congregazioni di carità) ed i particolari di qualsivoglia stato, il reddito dei quali non è minore di lire duemila, pagheranno il decimo quinto del loro reddito.

29. Sono soggetti a questa tassa gli usufruttuarij, non già i semplici proprietari dei capitali, ed entrano nel calcolo dei patrimoni anche le rendite vitalizie, ragguagliandone il capitale in ragione del quattro per cento.

30. Le consegne fattesi in dipendenza degli Editti 6 ottobre 1797, e 13 ottobre 1798, supplite, e rettificata a termini dell'Editto 31 dicembre 1799, serviranno di norma per la verificazione dei redditi.

31. Quelli, che non hanno fatto alcuna consegna di patrimonio, ovvero l'hanno fatta infedele, e così pur quelli, che hanno acquistate nuove rendite, ovvero hanno rendite senza possedere capitali, sono tenuti a fare una nuova consegna accompagnata dalle opportune indicazioni, e copie di carte giustificative alla Commissione creata per le vendite dei beni nella Legge degli 8 termidoro di quella Provincia, dove il consegnante è domiciliato, prima del termine infra fissato per il pagamento della seconda rata, sotto pena di essere tassati d'ufficio, secondo la pubblica fama.

32. Sarà permesso di fare una rettificazione di consegna a quelli, che

hanno sofferto diminuzioni di rendita, che non sieno però accidentali, e temporarie.

33. La Commissione predetta dovrà verificare le nuove consegne, o rettificazioni di esse col mezzo delle consegne precedenti, dei quinternetti esattoriali, scritture di affittamento, e con tutti quei lumi, che potrà procurarsi, principalmente dalle Municipalità.

34. La nuova consegna, o rettificazione non potrà servire di titolo, o pretesto per ritardare il pagamento della prima rata di questa imposta.

35. Essa si paga per un quarto fra giorni dieci dalla pubblicazione di questa Legge; per un quarto fra il dì 28 fruttidoro prossimo (15 venturo settembre v. s.); per un quarto fra tutto il dì 23 vendemmiaiore (15 ottobre prossimo v. s.); e per l'altro quarto fra tutto il dì 9 frimajo dell'anno 9 (30 novembre venturo v. s.)

36. Il pagamento delle sovra imposte tasse, e contribuzioni, a riserva della capitazione, si fa nelle Tesorerie Provinciali; quanto al Comune di Torino si potrà anche fare nella Tesoreria generale.

37. Nelle note, che si spediscono

due volte la settimana al Ministro delle Finanze; saranno descritte a parte le esazioni, che si fanno in dipendenza della presente Legge, e quelle dipendenti dall'Editto 31 dicembre 1799.

38. I Tesorieri ritengono a parte i fondi, che ne provengono.

39. Le quitanze dei pagamenti dovranno essere registrate negli Uffizj d'Intendenza, dove furono fatte le antiche consegne, e dove si depositeranno poi le consegne nuove, o le rettificazioni di consegna.

40. Quanto alla contribuzione di commercio nel Comune di Torino, dovranno le quitanze essere registrate nella Segreteria del Consolato: le quitanze di quella, che si pagherà in Provincia, saranno registrate negli Uffizj rispettivi d'Intendenza.

41. Abolita ogni altra pena maggiore portata dal suddetto Editto 31 dicembre 1799, i morosi saranno per tutte le anzidette tasse, e contribuzioni militarmente compelliti a diligenza degli Intendenti, o di quelli, che ne fanno le veci, ed allora pagheranno un quarto di più della tangente, che avrebbero dovuto pagare.

42. I Commissarj vegliano sull'es-

cuzione della presente Legge; e ne informano in ogni ordinario il Ministro delle Finanze.

43. Occorrendo che per soddisfare agli urgenti bisogni dell'Armata la Commissione di Governo fosse suo malgrado ridotta alla necessità indispensabile di fare requisizioni di generi, e derrate, verranno queste imputate nel pagamento delle imposizioni.

44. In conto delle imposizioni portate dal mentovato Editto 31 dicembre 1799, e di quella sui redditi ordinata al §. 28 di questa Legge si riceveranno anche granaglie, e risi a quei giusti prezzi, ed a quei magazzini, che dalla Commissione di Governo verranno indicati.

45. La presente Legge farà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 15 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (3 agosto 1800 v. s.)

Le Général de Division
Ministre extraordinaire, & Président
de la Consulta DUPONT

L. PROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

16 Termidoro (4 agosto)

Decreto che emette un milione di lire
in *Pagherò*.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Considerando, che alla mancanza totale di fondi disponibili nelle Tesorerie Nazionali non può meglio supplirsi momentaneamente, salvo con obbligazioni delle Finanze, accettabili in pagamento delle imposizioni, de' dritti di gabella, e del prezzo de' beni stati posti dalla Consulta a disposizione del Governo;

DECRETA :

1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emettere un milione di lire in *Pagherò* nel modo, e colle prerogative seguenti.

Pel corrente agosto (v. s.) i *Pagherò* sono fissati a ll. 350m.

Per settembre a	ll. 300m.
Per ottobre a	„ 200m.
Per novembre a	„ 100m.
Per dicembre a	„ 50m.

2. Questi *Pagherò* avranno una forma particolare; saranno segnati dal Tesoriere Generale, dal Controllore, e visati dal Ministro delle Finanze.

3. I *Pagherò* avranno l'interesse del mezzo per cento al mese.

4. Saranno ricevuti come moneta in tutte le casse pubbliche, ed in pagamento altresì de' beni stati posti dalla Consulta a disposizione della Commissione di Governo.

5. Entrando in qualche cassa pubblica sono in presenza del portatore tagliati in un angolo. Il Tesoriere v'iscrive la parola *Annulato*.

6. Nessuno è obbligato a prendere detti *Pagherò* dalle Finanze. Fra i Particolari sono girabili ad arbitrio.

7. Di mano in mano che detti *Pagherò* sono annullati, il Ministro delle Finanze ne pubblica lo stato.

8. Essi porteranno iscritto il mese, in cui saranno emessi.

9. La loro emissione non può anticiparsi di un mese all'altro.

10. I *Pagherò* di ciascun mese sono divisi in quattro classi; la prima di lire mille; la seconda di lire cinquecento; la terza di lire duecento cinquanta; la quarta di lire cinquanta.

11. Nel mese di novembre sono chiamati al cambio contro moneta i *Pagherò* del mese di agosto, che rimanesse tuttora in corso; in dicembre i *Pagherò* di settembre, e così progressivamente di tre in tre mesi fino alla totale loro estinzione.

12. Il presente Decreto verrà pubblicato colle stampe.

Torino dal Palazzo di Governo li 16 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (4 agosto 1800 v. s.)

BAUDISSION P.

RAMUSATI Segr. gen.

18 Termidoro

Notificanza riguardo il pagamento della capitazione.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Essendo sotto la propria responsabilità incaricata di procurare fra giorni cinque scadenti con tutto il giorno ventitrè corrente (11 agosto v. s.) il pagamento da farsi dagli abitanti di questa Comune, e Territorio della capitazione di soldi venti per ciascuna persona, eccettuati i figliuoli minori d'anni 7, e le persone notoriamente povere, imposta col §. 7 della Legge dei 15 corrente,

NOTIFICA.

A tutti i Capi di casa, primo: l'obbligazione, che hanno di pagare per tutta la famiglia comprensivamente alle persone affette al loro servizio, e non

aventi famiglia a parte, a tenor del §. 8 della Legge suddetta.

Secondo. Che il pagamento si farà nella Cassa della Municipalità a ciò destinata, e nella Camera, posta in faccia alla grande Scala, dove li farà spedita l'opportuna quitanza.

Dalla Casa Municipale li 18 termidoro anno VIII.

CAPRIATA Prefidente.

FRANCHI Segr.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE DEL MAGISTRATO

DEL

CONSOLATO NAZIONALE

DEL PIEMONTE

A termine del §. 20 della legge delli 15 termidoro (3 agosto 1800 v. s.) s'invitano li Cittadini Banchieri, Negozianti, Mercanti, Fabbricanti di questa Comune, senza distinzione di culto, di ritrovarsi domattina 19 termidoro (7 agosto 1800 v. s.) alle ore 9 di Francia di mattina nella Sala delle udienze di detto Magistrato per il riparto della somma, di cui nei §§. 17 e 18 d'essa legge.

Torino li 18 termidoro anno 8 Repubblicano (6 agosto 1800 v. s.)

Musso Segr.

Elezione dei Capitani destinati a compiere i Ruoli della Guardia Nazionale del Borgo di Po.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Premurosa di organizzare in questo Borgo di Po la Guardia Nazionale, per compiere i Ruoli ha destinato il Cittadino Capitano Ciravegna per il tenimento di quà del Po, compreso tra la parte destra del ponte detto delle Benne tra Dora e Po fino alla linea retta tra l'angolo esterno della Casa adjacente al Valentino, e l'angolo del Casotto de' PP. di s. Filippo esclusivamente;

Ed il Cittadino Capitano Garavagno Gio. Battista per il tenimento al di là del Po tra li due ruscelli detti Rio di Salice, e Rio Freddo per tutta l'esten-

sione del territorio di questo Comune.

Sono perciò invitati tutti li Padroni di Casa, loro Agenti, ed Affittavoli compresi nei detti circondarj, a somministrare rispettivamente ai suddetti tutte quelle notizie, delle quali per il compimento de' Ruoli della Guardia Nazionale verranno richiesti.

Dalla Casa Municipale li 19 termidoro anno 8.

CAPRIATA Prefidente.

FRANCHI Segr.

19 Termidoro.
Elezione d'un Capitano pel Borgo
di Dora.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Premurosa di organizzare la Guardia Nazionale nel Borgo di Dora, per compiere i Ruoli ha destinato il Cittadino Vacca Stampatore in tele per tutto il tenimento al di quà della Dora tra il ponte delle Benne, e la strada di Rivoli fino alla linea, che separa il territorio di questo Comune da quello di Collegno.

Sono perciò invitati tutti i Padroni di casa, loro Agenti, ed Affittavoli a somministrare al medesimo tutte quelle notizie, delle quali ne verranno richiesti.

Dalla Casa Municipale li 18 termidoro anno 8.

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

19 Termidoro.

Vendita di falci e tridenti.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

DEL CITTADINO ALIX
DIRETTORE DELL' ARSENALE.

Il Pubblico è avvertito, che si deverà sabbato prossimo 21 termidoro (9 agosto v. s.) alla vendita di una parte di falci col loro manico, e di tridenti di ferro.

Questa vendita si farà sulla Piazza S. Carlo, e comincerà a 8 ore precise del mattino; questi oggetti saranno deliberati all'ingrosso, ed al dettaglio all'ultimo, e miglior offerente.

Torino ai 19 termidoro anno 8.

Ordine per la consegna delle armi.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ARMATA D' ITALIA

DIVISIONE DEL PIEMONTE

*Dal Quartier-generale di Torino li 17 termidoro
anno 8 della Rep. Fr. una e indivisibile.*

IL GENERAL TURREAU

COMANDANTE IN PIEMONTE

In esecuzione del Decreto del Generale in capo Massena emesso a Milano li 13 del corrente mese, il Generale Turreau Comandante in Piemonte ordina quanto segue:

1. Fra lo spazio di ventiquattr' ore dal momento della pubblicazione gli abitanti del Piemonte sono obbligati di consegnar le loro armi ai capi-luoghi delle loro rispettive Municipalità.
2. Ogni Amministrazione Municipale di concerto col Comandante della Piazza, o in difetto di questi col Comandante della Guardia Nazionale, formerà lo stato delle armi consegnate, che spedirà pel più tardi fra tre giorni al

General Francese Comandante il circondario.

3. Sono comprese nel presente ordine non solo le armi a fuoco e di slancio, ma ancora le armi bianche, e di mano, come farebbero sciabre, spade, canne collo stocco, bastoni piombati, coltelli a fodero, e pugnali, ossia stilette.

4. Gli Officiali Generali Comandanti i diversi circondarj del Piemonte, potranno rimettere delle armi alla disposizione dei Cittadini formanti parte della Guardia Nazionale, in seguito agli stati, che loro saranno stati rimessi dalle Amministrazioni Municipali, e quando d'altronde non avranno ricevute che informazioni vantaggiose di questi Cittadini, e sulla relazione della condotta, moralità, ed attaccamento de' medesimi al Governo Francese.

5. Gli Officiali Generali Comandanti i circondarj trasmetteranno al General Comandante in Piemonte lo stato generale delle armi deposte in ogni Municipalità per tutto il tratto di paese, che è sotto il loro comando, ed in seguito lo stato di quelle rimesse parzialmente in conformità dell'articolo precedente, affinchè sia informato della quantità

Vol. III.

G

delle armi esistenti, e del numero de' Cittadini armati.

6. I Cittadini componenti la Guardia Nazionale non potranno sotto qualsiasi pretesto, e fuori di servizio portar le armi a loro libertà, e fuori del recinto del loro Comune, e per tal motivo viene, e farà la caccia espressamente proibita.

7. I contravventori alle disposizioni del presente ordine saranno riguardati come perturbatori della tranquillità pubblica, arrestati, e tradotti nanti la Commissione Militare, conforme all'articolo testo del decreto del Generale in capo.

8. Sono eccettuati dalla proibizione di porto d'armi i forestieri viaggianti per queste pianure, e strade pubbliche, i quali non sono armati che per la sicurezza delle loro persone, quandochè sono d'altronde i loro passaporti muniti delle formalità prescritte dalla Legge.

9. Sono ugualmente eccettuati quegli abitanti di un paese, che farebbero muniti di una permissione di porto d'armi, quale non potrà giammai essere accordata che dal Generale Turreau Comandante in Piemonte.

10. Il presente ordine sarà stampato nelle due lingue, pubblicato ed affisso, e trasmesso alle Autorità civili, e militari del Piemonte.

Il General Francese Comandante
in Piemonte

sottoscritto TURREAU

Per copia conforme

L'Ajutante Comandante, Capo dello
Stato-Maggiore della Divisione
del Piemonte

sottoscritto LE CAT.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Essendosi alcuni fatto lecito di avvicinarsi di notte tempo alle fortificazioni della Cittadella, e farvi nei contorni spari di fucili, ed esportarne anche le palizzate, li Generali Francesi Comandanti la Cittadella, e la Città hanno partecipato alla Municipalità gli ordini rigorosi, che si sono dati per evitare d'or in avanti tali disordini.

La Municipalità nel prevenire i suoi Concittadini delle misure adottate dai Comandanti Francesi, si lusinga, che nessuno d'essi vorrà obbligarli ad usare quei mezzi di rigore, che il servizio militare esige contro i perturbatori dell'ordine pubblico.

Dalla casa Municipale li 20 termidoro anno 8.

CAPRIATA Prefidente.

FRANCHI Segr.

20 Termidoro.

Ordine per la consegna delle persone aventi più d'anni sette.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Nel rinnovare a tutti gli abitanti di questa Comune, e suo Territorio l'obbligazione a ciascheduno imposta col §. 7 della Legge delli 15 termidoro, e notificata col suo Proclama delli 18 detto mese, di pagare fra il termine di giorni cinque scadenti con tutto il giorno 23 corrente (11 agosto v. s.) a titolo di capitazione una lira caduno, eccettuati soltanto li figliuoli minori d'anni sette, e li notoriamente poveri, non può a meno d'invitare

Primo. Tutti li possessori delle case di questa Comune, suoi Borghi, e Territorio, ed in loro assenza li rispettivi Procuratori, Agenti, e chiunque

li rappresenti, e bisognando gli affittavoli stessi di dette case, scielto fra essi quello, che ne occupa la maggior porzione, a consegnare fra giorni due dalla data del presente tutte le persone in esse abitualmente domiciliate, esclusi soltanto li figliuoli minori d'anni sette.

Secondo. Di fare tale consegna in iscritti, e sottoscritta rimetterla nella sala di questa Municipalità alla persona a ciò destinata, la quale assisterà per ricevere tali consegne, e spedirne l'opportuna ricevuta dalle ore nove di Francia del mattino fino ad un'ora dopo mezzogiorno, e dalle ore tre fino alle sette della sera.

Qualunque Proprietario di casa, Agente, o Procuratore, il quale omettesse di fare nel prescritto termine scadente col di 22 corrente (10 agosto v.s.) la ordinata consegna, sarà tenuto in proprio al pagamento della capitazione stabilita a' suoi affittavoli.

Dalla casa Municipale li 20 termidoro anno 8.

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

Ordine per la consegna delle granaglie sì di primo che secondo raccolto.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

IL CITTADINO VALLINO

PRIMO COMMISSARIO NELL'UFFIZIO
DI PULIZIA DI QUESTO COMUNE
E TERRITORIO.

Dovendosi accertare la quantità delle granaglie sì di primo, che di secondo raccolto, richiamando perciò all'osservanza il prescritto dagli editti 27 giugno 1749, 27 luglio 1765, 18 maggio 1767, e primo luglio 1773 si ordina:

Primo. Che ogni Università, Collegio, Corpo, ed ogni Cittadino abitante in questo Comune, e suo Territorio debba fare in iscritti, ed in carta ordinaria entro il corrente mese di agosto di tutte le granaglie di primo raccolto, cioè del formento, barbariato, dell'avena, e segala, delle fave, e dell'orzo; e per tutto il venturo novembre di

quelle del secondo raccolto, cioè della meliga, del miglio, de' formentoni, risi e risoni, ed altri marsaschi, e legumi, e delle castagne.

2. Si conterrà nella consegna l'intera ricolta dell'annata corrente, senza detrarre nè la dominicale, nè la colonica, nè la mercede, che suole darfi ai lavorieri volgarmente detti *Ajratori*, nè quanto si richiedesse al nuovo seminamento.

3. Si esprimerà esattamente la vera qualità, e la quantità di ciascun genere, e d'onde li grani consegnati provengano, se da' proprj beni, o d'altrui, e se da beni altrui, per qual titolo siano dal consegnante posseduti.

4. Si dovrà fare la consegna dai fitajuoli, se i beni sono dati in affitto; dai proprietarij, se tenuti a mano, od a colonia parziaria, e posseduti da loro stessi: e finalmente se fossero posseduti da altri, e tenuti a titolo di pegno, o di uso, o di usufrutto, dai creditori, usuarj, od usufruttuarj.

5. Si potrà adempiere l'obbligo sovra accennato anche per mezzo de' Domefici, Agenti, Procuratori, o altri; ma non essendo fedele la consegna, il principale sarà soggetto alla pena infra stabilita.

6. I tutori, e curatorj de' pupilli, e de' minori, o d'altri, che sono sotto l'amministrazione altrui, saranno tenuti in proprio di fare a vece loro la suddetta consegna, sotto la stessa pena infra espressa, qualora omettessero di farla, o non la facessero fedelmente.

7. Essendo una cassina composta di più corpi, e questi situati parte nel presente territorio, e parte in altri, si farà la consegna a quest'Uffizio di Puzizia, se troverassi la fabbrica nel distretto d'esso territorio, come pure non essendovi fabbrica alcuna, quando il maggior corpo de' beni ritroverassi fra il medesimo distretto.

8. Si riceveranno tutte le premesse consegne dal detto Uffizio, e dovranno li consegnanti, primachè spirino i tempi rispettivamente sovra prefissi, portarsi al medesimo per rimettere in iscritti la loro consegna, e ritirarne la ricevuta, la quale verrà staccata dal libro in istampa di controbolle, e si spedirà senza costo di spesa veruna.

9. In conformità del prescritto nel §. 38 del succitato editto 1 luglio 1773 la pena di chi non facesse la consegna ne' termini stabiliti, ovvero la facesse infedele, sarà la perdita de' grani non

consegnati, e della porzione consegnata più, o meno del vero, o in difetto il valore de' medesimi, e inoltre la multa di scudi dieci per ciascun sacco di emine cinque, che sarà stato consegnato più, o meno del vero, e sussidiariamente una pena afflittiva adattata alle circostanze.

10. I grani caduti in commesso, o il valor de' medesimi, e le multe, o pene pecuniarie come sopra fissate, detratte prima le spese del processo in caso che il reo non sia solvendo, cederanno per la metà ai denunziatori, o inventori dei suddetti grani, e per l'altra metà allo Spedale di Carità di questo Comune.

11. In caso di contravvenzione a quanto resta sopra disposto si procederà dall'Ufficio nel modo prescritto dai succennati editti.

Dat. Torino li 20 Termidoro anno 8^o Repubb. (8 agosto 1800 v. s.)

VALLINO

ARDY Segr.

11 Termidoro (30 luglio)

Proibizione agli Uffiziali non aventi grado nelle truppe di portare l'uniforme, e divise militari.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Considerando la necessità, in cui si trova l'Erario Nazionale, di sottoporre tutti li rami di pubblica Amministrazione ad una rigorosa economia, non meno che l'inconveniente, che nasce nel servizio militare dall'abuso, che si fa dei gradi, e divise militari, da chi non è all'attuale servizio della Nazione; sentito il Reggente della Segreteria di guerra,

DECRETA:

1. È proibito a chiunque non avente attualmente grado, ed attività di servizio nelle Truppe Piemontesi di valersi dell'uniforme, e divise militari senza una permissione speciale del Reggente

la Segreteria di guerra, decretata dalla Commissione di Governo.

2. S' intenderà cessata dal giorno 27 pratile anno 8 qualunque paga, pensione, trattenimento, od altri vantaggi, di cui godevano sul bilancio militare tutti gli Uffiziali di qualunque grado, i quali non sono stati richiamati, o confermati all'attuale servizio.

3. Il Reggente la Segreteria di guerra è incaricato di presentare indilatamente alla Commissione di Governo lo stato degli Uffiziali dello Stato Maggiore delle Piazze, giubilati, trattenuti, ed in aspettativa sotto l'antico Governo, per i quali si riserva la medesima di provvedere per l'indennità, che potrà essere loro dovuta.

4. Detto Reggente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino dal palazzo di Governo gli 11 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (30 luglio 1800.)

Segnato BAUDISSION P.

Controsegnato RAMUSATI Segr. gen.

INDICE

DEL TOMO TERZO.

24 Messidoro.

Decreto del Generale in capo Massena che impone una contribuzione d'un milione sul Piemonte 3
6 Termidoro.

Altro del medesimo che fa cadere il suddetto milione a peso de' più facoltosi 5
8 Termidoro (27 luglio)

Decreto della Commissione per il riparto del suddetto milione 6
11 Termidoro (30 luglio)

Proclama del Reggente il Ministero di Pulizia riguardo gli arresti arbitrarj col decreto della Commissione 9
11 Termidoro (30 luglio)

Lettera Pastorale dell'Arcivescovo per la riduzione delle Feste 13
12 Termidoro (31 luglio)

Proclama della Municipalità riguardo la depredazione dei frutti delle campagne coi bandi campestri 19
12 Termidoro (31 luglio)

Legge che mette alla disposizione della Commissione una quantità di beni 24

- 13 Termidoro.
*Notificanza dell'Architetto Nazionale per
 l'atterramento di 2040 piante* 27
- 13 Termidoro (1 agosto)
*Stato generale de' beni destinati per l'e-
 stinzione de' biglietti* 29
- 13 Termidoro.
*Notificanza della Municipalità per l'im-
 presa della demolizione delle fortifi-
 cazioni di questo Comune* 40
- 14 Termidoro (2 agosto)
*Invito della medesima a chi volesse mi-
 gliorare il partito di detta impresa* 41
- 15 Termidoro (3 agosto)
*Ordine del Ministero di Pulizia gene-
 rale riguardo i pagamenti dell'im-
 posizione* 42
- 8 Termidoro (27 luglio)
*Istruzione per la Guardia Nazionale del
 Piemonte* 43
- 17 Termidoro.
*Elezione dei Cittadini incaricati di com-
 piere i ruoli delle quattro mezz
 Brigate* 62
- 13 Termale.
*Proclama del Reggente la Segreteria di
 guerra alle Municipalità del Piem.* 65
- 17 Termidoro.
*Ordine del Generale Turreau riguardo
 gli allarmisti* 67

- 18 Termidoro.
*Decreto del Generale in capo Massena
 riguardo gli attrupamenti, e disar-
 mamento del Piemonte* 68
- 15 Termidoro (3 agosto)
*Legge, che chiama l'esecuzione dell'editto
 31 dicembre 1799, impone la capi-
 tazione, ed una contribuzione sopra
 i possessori d'ogni specie* 72
- 16 Termidoro (4 agosto)
*Decreto che emette un milione di lire
 in Pagherò* 86
- 18 Termidoro.
*Notificanza della Municipalità riguardo
 il pagamento della capitazione* 89
- 18 Termidoro (6 agosto)
*Invito del Consolato ai Negozianti ri-
 guardo la contribuzione* 91
- 19 Termidoro.
*Elezione dei Capitani destinati a com-
 piere i ruoli della Guardia Nazionale
 del Borgo di Po* 92
- 19 Termidoro.
*Elezione d'un Capitano pel Borgo di
 Dora* 94
- Notificanza del Cittadino Alix per la
 vendita di falci e tridenti* 95
- 17 Termidoro.
*Ordine del Generale Turreau per la con-
 segna delle armi.* 96

20 Termidoro.

Avviso della Municipalità di non avvicinarsi alla Cittadella di notte tempo 100

20 Termidoro.

Ordine della Municipalità per la consegna delle persone aventi più d'anni sette

101

20 Termidoro (8 agosto)

Ordine del primo Commissario di Pulizia per la consegna delle granaglie sì di primo che secondo raccolto 103

11 Termidoro (30 luglio)

Decreto della Commissione che proibisce agli Uffiziali non aventi grado nelle truppe di portare l'uniforme, o divise militari 107